



## ***Dual srl***

**SEDE LEGALE: Via Monte Generoso 6/A – 20155 Milano (MI)**

**UNITA' LOCALI:**

**Via Dei Cignoli 9 – 20151 Milano (MI)**

**Via Mazara 209 – 91025 Marsala (TP)**

# ***Modello Organizzativo Parte Generale ai sensi del D.Lgs 231/2001 e s.m.i.***

**approvato con delibera del CdA in data 25.03.2024**

**DUAL SRL**

**SEDE LEGALE**

20155 Milano - Via Monte Generoso 6/A  
pec-dual@legalmail.it  
C.F. e P. Iva 12822420159  
Iscr. REA 1590364 - cap. soc. € 110.000 i.v.

**MILANO**

20151 Milano - Via dei Cignoli 9  
Tel. 02.897.850.65 ra  
Fax 02.936.503.86  
dual@indual.it  
www.indual.it

**MARSALA**

91025 Marsala - TP - Via Mazara 209  
Tel. 0923.98.10.50  
Fax 0923.72.11.27  
info@siciliasenzapensieri.it  
www.siciliasenzapensieri.it

## SOMMARIO

1. DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.....	3
1.2. I reati-presupposto.....	4
1.3. Le sanzioni .....	5
2. ESONERO DA RESPONSABILITA' .....	7
2.2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.....	7
2.3. Approvazione del Modello e delle Parti Speciali.....	8
2.4. Destinatari del Modello .....	8
3. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO .....	9
3.2. Regole per l'approvazione e l'aggiornamento del Modello .....	10
4. PROCESSI SENSIBILI IN DUAL SRL.....	11
4.2. I processi sensibili individuati .....	11

## 1. DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

### 1.1. Responsabilità diretta della società per talune tipologie di reato

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, intitolato «*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*», ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità diretta a carico delle società (e degli enti in genere) per alcuni reati (c.d. reati-presupposto) commessi da:

- Persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (c.d. *soggetti apicali*);
- Persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
- Persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. *soggetti sottoposti alla direzione altrui*).

La responsabilità diretta della società si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato.

L'estensione della responsabilità alla società richiede quale presupposto essenziale che il reato-presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società stessa <sup>(1)</sup>. L'accertamento della responsabilità della società comporta l'irrogazione a carico della stessa di sanzioni di natura pecuniaria e interdittiva.

Nel determinare la fonte della responsabilità da reato degli enti collettivi la Corte di Cassazione fa riferimento alla cosiddetta "colpa di organizzazione".

Vale a dire che la responsabilità della società non si giustifica solo e di per sé per il fatto che la persona fisica abbia commesso un crimine nell'interesse o con un vantaggio per l'ente, ma richiede che l'illecito sia ricollegabile (anche) ad un comportamento colpevole (difetto gestionale) dell'ente: vale a dire che l'ente può essere chiamato a rispondere dell'illecito commesso dalle persone fisiche sopra indicate solo quando lacune e manchevolezze nell'organizzazione della sua attività abbiano consentito a tali soggetti di tenere condotte delittuose <sup>(2)</sup>.

La responsabilità della società si configura anche per i reati commessi all'estero, a condizione che

<sup>(1)</sup> L'interesse ha un'indole soggettiva: si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta. Se la persona fisica ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa (vedasi Cass., V Sez. Penale, sentenza n. 40380 del 2012). Il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (vedasi Cass., II Sez. Penale, sentenza n. 3615 del 2005).

<sup>(2)</sup> I profili della "colpa di organizzazione" sono strutturati diversamente a seconda che il reato sia stato posto in essere da un soggetto apicale o da un suo sottoposto, in quanto nei due casi sono diversi i tipi di cautele che l'ente deve adottare per evitare la conseguenza sanzionatoria a suo carico:

- nell'ipotesi di delitto commesso da soggetti posti in posizione apicale, la persona giuridica può andare esente da responsabilità solo se dimostra di aver assunto le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi mediante l'adozione di efficaci controlli preventivi e per il tramite dell'istituzione all'interno dell'ente di un apposito organismo di controllo, dotato di piena autonomia di iniziativa nell'attività di supervisione: di modo che la commissione del reato sia stata possibile solo grazie ad una elusione fraudolenta di tali meccanismi di prevenzione;
- nel caso di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza l'ente sarà responsabile solo ove venga dimostrato dalla pubblica accusa che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza; l'esistenza di tale deficit di organizzazione comunque esclusa se, prima della commissione del reato, è stato adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo, secondo una valutazione da compiersi *ex ante* ed in astratto, a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.  
Infine, la responsabilità si estende anche ai delitti tentati (art. 26 D.lgs. 231/2001).

## 1.2. I reati-presupposto

I reati-presupposto appartengono alle seguenti categorie:

- Malversazione, indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni, frode nelle pubbliche forniture, truffa, frode informatica (art. 24);
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, abuso d'ufficio (art. 25);
- Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- Reati societari: false comunicazioni sociali, impedito controllo, indebita restituzione di conferimenti, illegale ripartizione di utili o riserve, illecite operazioni, operazioni in pregiudizio dei creditori, aggrigotaggio, omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 25-ter);
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1);
- Delitti contro la personalità individuale: adescamento di minori, riduzione o mantenimento in schiavitù, prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies);
- Abuso e manipolazione del mercato (art. 25-sexies);
- Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (articolo 25-octies);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- Reati ambientali (art. 25-undecies);
- Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- Razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- Reati tributari: dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 25-quinquiesdecies);
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies);
- Delitti tentati (art. 26);
- Reati transnazionali (L. n. 146/2006).

### 1.3. Le sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto (art. 9) a carico della società si distinguono in sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

- **Sanzioni pecuniarie** (art. 10 - 11 -12)

Le sanzioni pecuniarie vengono quantificate con un sistema di quote, che possono variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000; il valore di ogni singola quota può variare da un minimo di euro 258,00 (duecentocinquantotto) ad un massimo di euro 1.549 (millecinquecentoquarantanove). In caso di riconoscimento della responsabilità dell'ente la sanzione pecuniaria è sempre applicata.

La quantificazione della sanzione pecuniaria è rimessa alla discrezionalità del giudice: il numero delle quote è determinato «... *tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione....*» <sup>(3)</sup>.

- **Sanzioni interdittive** (art. 13 - 14)

Le sanzioni interdittive sono indicate dalla legge in via tassativa, e consistono in:

- a) interdizione, nei casi estremi, dall'esercizio dell'attività,
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- c) divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio),
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; eventuale revoca di quelli già

---

<sup>(3)</sup> In taluni casi la sanzione pecuniaria è ridotta.

«1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,00 se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
  - b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.
2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
  - b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.329,00.»

- concessi,  
e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate solo ove siano espressamente previste con riferimento a specifici *reati-presupposto* (principio di legalità), e quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetto in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) gli illeciti siano reiterati.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. La legge detta i criteri per la loro scelta <sup>(4)</sup>.

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

- **Confisca** (art. 19)

È obbligatoria la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato (art. 6 D.lgs. 231/2001 ultimo comma), confisca che può essere disposta anche nella forma per equivalente.

- **Pubblicazione della sentenza** (art. 18)

Il Giudice può disporre a propria discrezione la pubblicazione della sentenza, a spese della società, per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali e mediante affissione nel Comune dove si trova la sede principale della società.

---

<sup>(4)</sup> L'art. 14 dispone che:

«Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.»

**DUAL SRL**

**SEDE LEGALE**

20155 Milano - Via Monte Generoso 6/A  
pec-dual@legalmail.it  
C.F. e P. Iva 12822420159  
Iscr. REA 1590364 - cap. soc. € 110.000 i.v.

**MILANO**

20151 Milano - Via dei Cignoli 9  
Tel. 02.897.850.65 ra  
Fax 02.936.503.86  
dual@indual.it  
www.indual.it

**MARSALA**

91025 Marsala - TP - Via Mazara 209  
Tel. 0923.98.10.50  
Fax 0923.72.11.27  
info@siciliasenzapensieri.it  
www.siciliasenzapensieri.it

## 2. ESONERO DA RESPONSABILITA'

### 2.1. Condizioni perché la Società possa essere esonerata

La società o ente può beneficiare di esonero da responsabilità qualora provi in giudizio (art. 6 del D.lgs. 231/2001):

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Inoltre, la società o ente non risponde se i soggetti che hanno commesso il reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

### 2.2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

La Società ha adottato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di cui al presente documento) ai fini della prevenzione della commissione di alcune specifiche tipologie di reati-presupposto previste dal D.lgs. 231/2001 da parte dei soggetti apicali, e degli altri soggetti di cui al precedente par. 1.1., il cui rischio è ritenuto rilevante nello svolgimento dell'attività aziendale.

La Società si è altresì dotata di un Codice Etico, che contiene, fra l'altro, principi di comportamento tali da determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, la piena consapevolezza che la commissione di reati è fortemente censurata dalla Società e comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari (o di altro tipo per i non dipendenti).

Il Modello, oltre che dal Codice Etico, è integrato da Parti Speciali, relative ai processi sensibili. Le Parti Speciali costituiscono parte integrante del Modello.

La Società, inoltre, ha istituito l'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) con il compito di vigilare sull'efficacia, il funzionamento e l'osservanza del Modello e dei Protocolli nonché di promuoverne l'aggiornamento.

Il Modello e le Parti Speciali configurano un sistema strutturato ed organico di regole, procedure e attività di controllo volto a prevenire la commissione dei reati-presupposto e a incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

### **2.3. Approvazione del Modello e delle Parti Speciali**

Il Modello di cui al presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Dual srl con deliberazione del 25.04.2024 e sarà suscettibile di modifiche e integrazioni secondo le medesime modalità.

Le singole Parti Speciali sono state e saranno emanate, ed eventualmente modificate o soppresse, unicamente dal Consiglio di Amministrazione.

### **2.4. Destinatari del Modello**

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si rivolge non soltanto ai dipendenti e agli organi sociali della Società, bensì anche ai suoi fornitori, ai suoi consulenti e ai soggetti in generale che entrano in rapporti d'affari con la Società (appresso "Partner") e siano coinvolti nei Processi Sensibili.

I Partner sono chiamati a sottoscrivere un impegno a rispettare il Modello e il Codice Etico di Dual srl, ovvero a dichiarare di avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico della Società.

Il Consiglio di Amministrazione della Società prende atto del Modello, formalizzando il proprio impegno ad osservarlo per quanto lo riguarda.

Il Consiglio di Amministrazione, per i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e per l'affinità professionale, è l'interlocutore privilegiato e istituzionale dell'Organismo di Vigilanza e pertanto deve essere sempre informato dell'eventuale (contestazione di) commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 nonché di eventuali carenze del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione deve a sua volta tempestivamente informare l'Organismo di Vigilanza delle eventuali violazioni del Modello, anche solo tentate, di cui venisse a conoscenza nell'ambito del proprio mandato.

### 3. LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

#### 3.1. Struttura del Modello e principi ispiratori

Il Modello è costituito da una parte generale e da Parti Speciali, una per ciascuna categoria di reati-presupposto il rischio di commissione dei quali, dalle analisi compiute, è ritenuto concretamente riscontrabile e rilevante nello svolgimento dell'attività aziendale.

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di governance - con adozione di procedure ed attività di controllo, che abbia come obiettivo la prevenzione e gestione dei rischi di commissione dei reati-presupposto, efficace ed effettivo in relazione alle disposizioni del D.lgs. 231/2001.

I principi e le regole contenuti nel Modello intendono far acquisire ai soggetti che operano in nome e/o per conto e/o nell'interesse della Società, e la cui attività potrebbe sconfinare nella commissione di reati, la piena consapevolezza che determinati comportamenti costituiscono illecito penale (o in taluni casi illecito amministrativo), la cui commissione è totalmente inaccettabile, fermamente condannata e contraria agli interessi della Società, anche qualora apparentemente quest'ultima sembrerebbe poterne trarre vantaggio.

A questo va aggiunta l'ulteriore consapevolezza che la commissione del reato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, dal Modello stesso e dal CCNL di riferimento.

I punti qualificanti del Modello sono:

- a) l'individuazione delle attività esposte al rischio di commissione dei reati-presupposto e la formalizzazione di procedure aziendali tali da regolamentare lo svolgimento di tali attività;
- b) l'assegnazione dei poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- c) l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuna funzione può gestire in autonomia un intero processo;
- d) la tracciabilità delle decisioni e della documentazione, concernenti le operazioni aziendali effettuate nell'ambito dei processi sensibili;
- e) l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (O.d.V.) dotato di autonomia e indipendenza operativa, e di adeguate risorse, umane e finanziarie, per l'assolvimento dei compiti ad esso assegnati dalla legge;
- f) lo svolgimento degli opportuni controlli;
- g) l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle prescrizioni e delle procedure del Modello;
- h) la diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure.

### 3.2. Regole per l'approvazione e l'aggiornamento del Modello

Il Modello - in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.lgs. 231/2001 - è un «atto di emanazione dell'organo dirigente» e, in quanto tale, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Parimenti dovranno essere rimesse all'approvazione del Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale che dovessero rendersi necessarie per sopravvenute esigenze aziendali (quali mutamenti organizzativi o del perimetro di attività) ovvero per mutamenti normativi ovvero a seguito di intervenute violazioni del Modello.

L'adozione di nuove Parti Speciali o procedure, nonché la modifica e abrogazione delle Parti Speciali e delle procedure esistenti, è di pertinenza del vertice operativo della Società (Amministratore Delegato), nell'ambito delle deleghe a lui conferite.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di verificare l'efficacia, l'effettività e l'aggiornamento del Modello, di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del medesimo, nonché di promuoverne l'aggiornamento al fine di adeguarlo in relazione a mutamenti di normativa, a sopravvenute esigenze di attività aziendale nonché a eventuali intervenute violazioni, formulando eventuali proposte al Consiglio di Amministrazione.

## 4. PROCESSI SENSIBILI IN DUAL SRL

### 4.1. Mappatura dei rischi

La mappatura delle attività della Società da ritenersi a rischio, ossia delle attività nel cui ambito è presente il rischio rilevante di commissione dei reati-presupposto, ha portato alla individuazione dei Processi Sensibili.

Tale mappatura è stata effettuata attraverso:

- a) l'analisi delle attività aziendali, mediante interviste e colloqui;
- b) l'analisi della documentazione aziendale, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e alla documentazione di sistema;
- c) l'individuazione delle tipologie di reati-presupposto nelle quali sia possibile incorrere nello svolgimento dell'attività aziendale;
- d) l'individuazione dei processi/funzioni nell'ambito dei quali tali reati-presupposto potrebbero essere commessi e il concreto livello di rischio di accadimento;
- e) l'analisi delle procedure/prassi esistenti attraverso l'esame della documentazione ad esse inerenti e a interviste con i soggetti chiave nell'ambito delle strutture;
- f) l'analisi dei sistemi di controllo/prevenzione in atto e l'individuazione delle azioni correttive da sviluppare ("gap analysis").

### 4.2. I processi sensibili individuati

Nell'attività sociale sono stati individuati i processi sensibili appresso indicati, con riserva di più dettagliata specificazione nelle singole parti speciali.

Nell'attività sociale sono stati individuati i processi sensibili indicati di seguito:

1. **"Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee"** (Art. 24).

Il reato in questione è relativo a "chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre

erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

I rischi di commissione del reato in questione sono stati ritenuti bassi, poiché la Società non richiede sovvenzioni o finanziamenti pubblici. Tuttavia, poiché ciò potrebbe verificarsi in futuro, si ravvisa l'opportunità di prevedere una disciplina degli eventuali processi.

2. **“Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione: peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, abuso d’ufficio” (art. 25).**

La commissione di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (P.A.) presenta un rischio con riferimento a pressoché tutti i reati-presupposto previsti dalla legge.

I Processi Sensibili rilevanti si riferiscono principalmente a:

- contratti con la Pubblica Amministrazione e partecipazione a gare;
- domande in genere volte ad ottenere licenze, permessi, autorizzazioni, e concessioni;
- rapporti con uffici ministeriali, regionali, provinciali, comunali, e uffici della P.A. in genere (a titolo meramente esemplificativo: Agenzia delle Entrate, GDF, enti previdenziali, ASL, Agenzia delle Dogane, Vigili del Fuoco, ecc.);
- assunzioni obbligatorie;
- attività concernenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro e la tutela dell'ambiente;
- ricorso a consulenti o società prestatrici di servizi che entrano in rapporto con la P.A. per conto della Società.

3. **“Reati societari” (art. 25-ter).**

Per quanto attiene i reati societari, i Processi Sensibili rilevanti sono relativi principalmente alla predisposizione delle comunicazioni sociali, siano esse obbligatorie per legge o di natura volontaria, relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilanci, relazioni sulla gestione, prospetti, ecc.), nonché alla comunicazione del conflitto di interessi, alle

operazioni sul capitale, alla distribuzione di utili, alle operazioni di fusione o scissione, ai riassetti di natura organizzativa.

4. **“Delitti contro la personalità individuale”** (art. 25-quinques).

La fattispecie di reato in questo è relativa alla possibile detenzione di materiale pedopornografico sugli strumenti informatici aziendali.

5. **“Reati di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro”** (art. 25-septies).

Per quanto le attività della Società espongano dipendenti e collaboratori ad un ridotto rischio, non è possibile escludere a priori tale reato.

6. **“Delitti in materia di violazione del diritto d’autore”** (art. 25-novies).

I reati presupposto comprendono la violazione dei diritti d’autore su software, opere audiovisive, opere di ingegno.

Le attività svolte dalla società espongono a tale rischio.

In aggiunta, viene considerata la detenzione di software non originale e la detenzione di brani di musica e/o video da parte di dipendenti e collaboratori

7. **“Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”** (art. 25-decies).

Pur ritenendo residuale tale rischio, non è possibile scartarlo a priori.

8. **“Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”** (art. 25-duodecies).

La Società, alla data di approvazione del presente Modello, non ha assunto cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno. Si ritiene, tuttavia, potenzialmente configurabile tale fattispecie di reato.

9. **“Reati tributari: dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte”** (art. 25-quinquiesdecies).

La commissione di reati tributari presenta un rischio con riferimento a pressoché tutti i reati-presupposto previsti, ovvero:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Occultamento e distruzione di documenti contabili;
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.